

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28928 Anno 2014

Presidente: PETTI CIRO

Relatore: IANNELLI ENZO

Data Udienza: 26/06/2014

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

SCAGLIOTTA CARMELO N. IL 01/05/1941

avverso la sentenza n. 1075/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del  
06/06/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.  
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso, nonché la memoria della parte civile, Lapi Maria Giovanna;

Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;

Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;

Udite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. Cantale Aeo Serena Giuseppa, per l'accoglimento del ricorso.

-1- Scagliotta Carmelo ricorre avverso la sentenza datata 6.6/31.8.2013 della corte di appello di Catania che, in riforma della decisione di primo grado- tribunale della stessa città in data 9.11.2011- decidendo sugli appelli proposti rispettivamente dal P.M., dalla parte civile e dall'imputato, riteneva non prescritto il delitto di usura contestato al capo A) dell'imputazione, rilevava l'omessa condanna alla pena pecuniaria per i delitti di usura contestati, confermava la condanna già inflitta in primo grado per i delitti di usura contestati ai capi B) n. 1 e 2 e C) della rubrica, rideterminando la pena per il delitto continuato di cui all'art. 644 comma 1 e 5 n. 1 e 5 c.p. nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

-2- In breve la ricostruzione delle condotte usurarie: la persona offesa, Lapi Maria Giovanna stipulava, dietro cessione del quinto dello stipendio, una serie di mutui, uno dietro l'altro, previa estinzione anticipata del precedente quale condizione per stipularne il successivo. La conseguenza era che, fermo il tasso di interesse, come originariamente concordato e rapportato alla somma in effetti riscossa a titolo di mutuo, era indotta a pagare, per poter accedere alla nuova pattuizione, per intero le spese e le commissioni pattuite per l'intero periodo originariamente previsto e concordato, con il conseguente superamento del tasso previsto per legge.

-3- In una unica articolata ragione di doglianza, che richiama l'art. 606 lett. b) c) ed e) codice di rito, si denuncia: a) la omessa considerazione dello status dell'imputato, mero promotore finanziario, come tale, senza alcuna autonomia nella determinazione delle condizioni dei tassi di interesse e delle clausole contrattuali inerenti ai mutui, determinati e solo dagli organi di vertice delle società finanziarie; b) sotto altro aspetto si denuncia il carattere usuraio dei prestiti, il cui interesse deve calcolarsi in una puntuale dimensione temporale, che si coagula nel momento della pattuizione, senza che, per un comportamento addebitabile solo al mutuatario che decide di estinguere anticipatamente il debito, possano farsi ricadere sul mutuante le spese e le commissioni collegate alla operazione di finanziamento e che costituiscono, insieme agli interessi pattuiti e riscossi, il cd. TAEG, il tasso annuo effettivo globale; c) si eccepisce inoltre la mancanza di dolo collegata al fatto che il TAEG praticato era determinato per l'appunto dalle società ed in un certo modo imposto al consulente nell'esercizio della sua attività di promotore finanziario; d) si denuncia poi carenza di motivazione in merito al ritenuto stato di bisogno della persona offesa, proprietaria di tre appartamenti con uno stipendio di quasi duemila euro e con un nucleo familiare di tre persone; e) si denuncia infine omessa motivazione in merito alla sussistenza del delitto di usura contestato sub capo a), con riferimento al quale i giudici di appello si sarebbero limitati, e solo, a rilevarne la non prescrizione, ritenuta dai primi giudici, senza esporre alcuna valutazione in merito alla sussistenza del fatto di reato.

-4- Il ricorso è destituito di ogni fondamento e pertanto va dichiarato inammissibile.

Conviene premettere che in tema di usura, quando tra le stesse persone le dazioni di denaro successive alla scadenza delle precedenti non costituiscono l'esecuzione della iniziale promessa, ma del rinnovo del patto usurario con la rifissazione del capitale in diverso importo e dei conseguenti interessi, trattandosi della conclusione di patti successivi, anche se occasionalmente promananti dalla scadenza dei precedenti, si è in presenza di un reato continuato di usura. Parimenti quando il mutuatario, in stato di bisogno, decide di contrarre un nuovo mutuo per la concessione del quale l'istituto mutuante impone la estinzione anticipata del precedente. In tal caso il mutuatario, come nella specie, è costretto dalle condizioni del mutuo, a versare l'intera somma pattuita a titolo di spese e commissioni. E, per giurisprudenza che non registra arresti di sorta, nella determinazione

del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi perfino della "commissione di massimo scoperto", che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito. In definitiva ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito( Sez. 2, 23.11/19.12, P.G. in proc. DFe Masi e a. ,Rv. 252195). Il reato si consuma non solo con la promessa o la dazione di "interessi" (richiamandosi qui la trama normativa dettata dagli artt. 1815 e 1284 c.c. e L. n. 108 del 1996, art. 2), ma anche se oggetto di pattuizione sono comunque "vantaggi usurari". Questi ultimi sono illegittimi profitti, di qualsivoglia natura che l'accipiens riceve e che per il valore, raffrontato alla controprestazione, assumono carattere di usura cioè di interesse eccedente la norma. Si intende, poi, che allorchè si verifichi l'estinzione anticipata del credito, ove evitare di imporre un interesse usurario, occorrerà ridurre le spese e le commissioni rapportandole alla durata onorata del prestito, e comunque mantenendo spese e commissioni nei limiti che impediscano il superamento del tasso legale. Il che nel caso di specie non è avvenuto con le conseguenze obbligate per legge in punto di responsabilità penale.

Manifestamente infondato poi in diritto è il rilievo per il quale dovrebbe configurarsi una sorta di "immunità" da responsabilità penale per il promotore che ricerca clienti e istruisce nel loro interesse le pratiche connesse alla erogazione dei crediti concessi a tasso usurario dalle società finanziarie. Nel caso di specie vi è di più: non solo, rilevano i giudici di merito, l'imputato era ben a conoscenza, per la sua professione, del superamento dei limiti previsti dalla legge, ma era ben consapevole che la persona offesa, a fronte di una retribuzione di euro 1423,00 mensili, pagava una rata sempre mensile di euro 1050,00. E lo stato di bisogno, che si traduce nella difficoltà finanziaria, si configura di certo anche solo in base all'evidenza dell'aver fatto la vittima ricorso ad un prestito a condizioni inique, a nulla valendo, nel caso di specie, il fatto che la persona fosse proprietaria di tre appartamenti, di cui uno venduto per poter estinguere uno dei mutui contratti con il concorso dell'imputato. Sul punto peraltro il motivo di ricorso si rivela generico per non dare conto della possibilità di tradurre con facilità e senza danno la disponibilità degli immobili in disponibilità finanziaria, lo stato di bisogno ben potendosi configurare a fronte di una disponibilità economica compatibile con una seria difficoltà finanziaria..Ed infine ancora generica si rivela la doglianza sulla omessa motivazione in merito alla sussistenza dei due episodi di usura di cui al capo A) dell'imputazione: in proposito occorre ribadire la saldatura delle due motivazioni, a supporto delle due sentenze di merito, sicchè, impegnato il secondo giudice a rilevare l'errore del giudice di primo grado che, ferma la responsabilità in ordine al reato, ne ha erroneamente calcolato il tempo di prescrizione, era onere dell'imputato muovere critiche ragionate al discorso giustificativo complessivo dei giudici di merito di primo e secondo grado sulla ritenuta colpevolezza in ordine al fatto di reato, critiche, anche se non ragionate, del tutto omesse nel discorso giustificativo difensivo. La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Ed ancora il ricorrente dovrà essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che ha depositato una memoria.

P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, Lapi Maria Giovanna che liquida nella complessiva somma di euro 1.800,00, oltre spese generali, Iva e CPA.

Così deciso in Roma il 26.6.2014.